SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1891

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BULGARELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 NOVEMBRE 2007

Norme in materia di libertà di panorama, nonché delega al Governo per la modifica del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

ONOREVOLI SENATORI. – La legislazione italiana, a differenza di molti altri Paesi, non contempla la cosiddetta libertà o diritto di panorama, che permette a chiunque di fotografare e riprodurre quanto pubblicamente visibile, inclusi i monumenti cittadini, senza preoccuparsi di dover risalire all'autore o al progettista e pagargli i relativi diritti. Attualmente non è possibile fotografare e riprodurre, per scopi di ricerca o di studio, opere dell'ingegno e dell'arte figurativa esposte al pubblico in un museo se non previo consenso dell'amministrazione. La riproduzione è poi vietata qualora il museo stesso provveda all'utilizzazione economica dell'opera commercializzandone l'immagine. Ciò non sembra corretto qualora il comportamento oggi inibito sia riconducibile ai princìpi dello sviluppo della cultura, alla libertà dell'arte e della scienza e risulta dannoso anzitutto per l'Italia in quanto si arriva all'assurdo di limitare la libera divulgazione su *web* di gran parte dell'architettura moderna e contemporanea del nostro Paese, anche quando si tratti di opere prodotte con denaro pubblico in spazi pubblici e destinate alla fruizione del pubblico, laddove invece potrebbero generare conoscenza e turismo socio-culturale. Gli articoli 70 e 71-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d'autore) prevedono che il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Per quanto riguarda le opere di carattere figurativo la citazione comporta necessariamente la riproduzione integrale dell'opera. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o di licenza. Come si vede, l'eccezione vale solo per il diritto di comunicazione al pubblico, in base al quale è consentito l'accesso e la consultazione *in loco* di opere dell'ingegno via computer. Manca invece una eccezione per il diritto di riproduzione, che permetterebbe di fotografare l'opera d'arte e pubblicare, nel senso di condividere, anche senza scopo di lucro, il proprio lavoro di critica, ad esempio su *Internet*. È anche vietata la riproduzione di opere architettoniche quando l'autore del progetto dell'opera sia ancora in vita o non siano passati almeno settanta anni dalla sua morte. Nella rete è in corso un importante e vivace dibattito, nel corso del quale sono state elaborate alcune proposte, che qui parzialmente si riprendono, allo scopo di attivare la discussione in sede legislativa e con la preliminare disponibilità a valutare ogni suggerimento, modificazione o integrazione che renda più efficaci e valide le proposte stesse, man mano che la discussione stessa perviene ad affinare i punti più rilevanti. In conclusione, la libertà di panorama o di paesaggio, prevista in diversi Stati, permette invece al singolo individuo di fotografare gli

edifici e le opere architettoniche presenti in luoghi pubblici o accessibili al pubblico. A tal fine, per consentire di scattare da luogo pubblico e pubblicare fotografie di opere d'arte che sono permanentemente installate in luoghi pubblici senza infrangere il diritto d'autore, si propone una modifica degli articoli 70 e 71-*ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633, e, ove necessario, del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in modo da aprire il dibattito su questo tema e pervenire all'approvazione di una normativa simile a quella vigente in molti Paesi dell'Europa e del mondo tale da non penalizzare, anzitutto, le finalità di studio, ricerca e condivisione della conoscenza senza fine di lucro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – *1.* Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, gli edifici, le opere architettoniche e artistiche, i monumenti e le opere d'arte che siano collocate permanentemente in luogo pubblico sono liberamente fotografabili. È altresì libera la loro riproduzione, pubblicazione e diffusione anche attraverso la rete Internet, senza fini di lucro.

2. Sono libere la riproduzione e la comunicazione al pubblico, in qualsiasi forma, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di opere dell'ingegno e altri materiali protetti allorché l'utilizzo abbia esclusivamente finalità illustrativa, per uso didattico o di ricerca scientifica, ovvero con finalità di critica o di satira, a condizione di indicare sempre, ove possibile, la fonte e l'autore dell'opera.

3. È comunque consentita la libera pubblicazione, distribuzione e fruizione anche attraverso la rete Internet, nonché la modifica parziale o sostanziale di qualsiasi opera tutelata da diritto d'autore, per scopo prevalentemente divulgativo, didattico o enciclopedico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro, fatto salvo il riconoscimento della paternità dell'opera. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti

all'uso didattico o enciclopedico di cui al precedente periodo.

4. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico, ivi compresa la messa a disposizione in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, sono liberi se effettuati per uso di ricerca, critica o di discussione e comunque per fini non commerciali. Si presume che tali fini non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Il riassunto, la citazione o la riproduzione debbono essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, del nome dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, del traduttore, nonché dal nome della licenza d'uso applicata, qualora tali indicazioni figurino sull'opera riprodotta.

5. Nelle antologie ad uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, che fissa la modalità per la determinazione dell'equo compenso, ove dovuto».

b) l'articolo 71-*ter* è sostituito dal seguente:

«Art. 71-*ter. 1.* È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su terminali aventi tale unica funzione situati nei locali delle biblioteche accessibili al pubblico, degli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni e non soggetti a vincoli derivanti da atti di cessione o di licenza. Qualora l'opera o altro materiale contenuto nelle collezioni di biblioteche accessibili al pubblico, di istituti di istruzione, di musei o archivi, sia di pubblico dominio, e non vi sia possibilità per il singolo individuo di accedere alla consultazione dell'opera dal luogo e nel momento scelti individualmente, è libera la riproduzione, anche elettronica, dell'opera da parte del singolo

individuo purchè il soggetto non la utilizzi per fini commerciali».

Art. 2.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a introdurre nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge e secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la piena libertà di fotografia e di riproduzione di opere architettoniche, monumentali, e artistiche collocate permanentemente in luogo pubblico, con particolare riferimento agli spazi urbani, alle piazze e ville pubbliche;

b) garantire, nei limiti di cui all'articolo 1, la libertà di fotografia di opere, anche se protette dal diritto d'autore, collocate in spazi e ambienti con accesso al pubblico, quali musei, uffici statali e di servizio pubblico, biblioteche, scuole e università, stazioni ferroviarie e metropolitane, aeroporti;

c) garantire, nei limiti di cui all'articolo 1, la libertà di riproduzione e di fotografia per scopi di ricerca o di studio, delle opere dell'ingegno dell'arte figurativa.

€ 1,00